

doc. 2

CODICE CIVILE

PER GLI STATI

DI S. M.

IL RE DI SARDEGNA.

1837

1.36

manio le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze. 422. Lo stesso e dei terreni delle fortificazioni, e dei bastioni delle piazze, che non sono più piazze di guerra; essi appartengono al Regio Demanio, se non furono legittimamente acquistati da altri.

423. Ogni altra specie di beni può far parte del Regio Demanio. Fanno parte del medesimo tutti quelli, che attualmente possiede, o che ha diritto di ricuperare.

424. Si avranno per incorporati al Regio Demanio i beni che si acquisteranno dal Re, non solo quando sieno acquistati a nome dello stesso Demanio, o che vi saranno in altro modo destinati ed utili, ma altresì quando verranno amministrati promiscuamente cogli altri Demaniali, se sotto tale amministrazione avranno continuato per il corso di anni dieci, od anche per un tempo minore, se il Re, avendo la facoltà di disporne, non lo avrà vivendolo disposto.

425. I diritti, e beni regali e demaniali sono per legge fondamentale della Corona inalienabili per qualunque titolo si gradualo, che oneroso; o qualsivoglia alienazione, o concessione sarà nulla di pien diritto, non ostante tutte le derogatorie che vi fossero apposte.

426. I tributi, ed altre pubbliche imposizioni saranno sempre regolati nella distribuzione in modo che ognuno porti il proprio peso, e si mantenga perpetuamente l'universalità del concorso.

427. Sono eccettuate dalla proibizione di cui nell'art. 425 le alienazioni, che venissero a farsi per una urgente necessità, od una evidente utilità della Corona, come per la difesa o conservazione dello Stato, o l'aumento di esso, o per la permuta o riscatto di altri beni demaniali, che ridotti a vantaggio del Regio Patrimonio, ma il prezzo dell'alienazione dovrà essere pagato in danari contanti nella Regia Tesoreria, e non si avrà per legittimo qualunque pagamento che venisse fatto in qualsiasi altro modo.

In siffatte alienazioni s'intenderà sempre riservato al Regio Patrimonio il riscatto perpetuo, di detti beni, ed il Procuratore generale potrà valersene qualunque sia il tempo trascorso, eziandio l'immemoriato; trattandosi però di case, di edifici, e di beni rurali si potrà rinunciare al riscatto per gli stessi motivi che determinarono l'alienazione, non essendovi rinuncia, il tempo per riscatto sarà ristretto ad anni trenta.

428. Sono parimente eccettuate le alienazioni per l'appannaggio dei Principi della famiglia Reale, salva la ragione di ritorno alla Corona dei diritti, o beni assegnati.

Sono altresì eccettuate le concessioni a tempo, in remunerazione e ricompensa di qualche servizio ragguardevole reso alla Corona, od alle Reali Persone, purché tali concessioni non eccedano la vita del donatario, in modo che colla morte di esso s'intendano risolte, e le cose concesse incorporate al Regio Demanio, come se non fossero state separate.

429. Le alienazioni, e concessioni di cui negli articoli precedenti, dovranno presentarsi alla Regia Camera de' conti no' tre mesi dalla data delle Regie Patenti per essi interinate, altrimenti saranno nulle.

430. Il Magistrato della Regia Camera dovrà, sentito il Procuratore generale, riconoscere se veramente sia urgente la necessità, od evidente l'utilità dell'alienazione, so il prezzo sia giusto e corrispettivo del valore delle cose alienate, e se il pagamento sia eseguito nel modo stabilito: e allora le more fissate pel pagamento suddetto non fossero ancora trascorse, il Magistrato darà i provvedimenti opportuni, onde venga il medesimo effettuato alla scadenza di ciascuna rata nel modo sovra espresso.

Quando il Magistrato riconoscesse, che per i suddetti od altri riguardi il contratto fosse lesivo, o pregiudiziale al Regio Patrimonio non dovrà interinarlo, ma bensì sempre osservare le disposizioni di questa legge, e così rappresentarle al Re, e, ove d'uopo, insistere nelle sue rappresentanze.

431. Il disposto degli articoli 425, 429 e 430 non è applicabile ai beni aggiudicati alle Regie Aziende, o da essi ricevuti in pagamento per i tributi ed altri crediti, nè a quelli pervenuti altrimenti alle Regie Finanze, e non destinati a far parte del Regio Demanio, nè ai beni vacanti, o provenienti da successioni senza eredi, od abbandonate, sinché non vi saranno espressamente o tacitamente incorporati; nè finalmente alle concessioni per derivazioni d'acque demaniali, od alle permutate delle medesime.

se non nelle forme, e colle regole che loro sono proprie.

Quanto alle opere pie, ed altri pubblici stabilimenti locali, l'alienazione sarà autorizzata con provvisione Sovrana, previo il parere del Consiglio di Stato, ad eccezione però delle fondazioni la cui amministrazione sia meramente privata, per le quali le alienazioni dei beni saranno autorizzate dal Senato.

437. I beni, che non cadono sotto alcuna delle classi surriferite appartengono ai privati, i quali hanno la libera facoltà di disporre colle modificazioni stabilite dalla legge.

438. Si può avere sopra i beni o un diritto di proprietà, o il semplice diritto di godere, o solamente di esercitarvi una qualche servitù.

TITOLO II.

Della proprietà.

439. La proprietà è il diritto di godere, e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi, o dai regolamenti.

440. Le produzioni dell'ingegno umano sono proprietà dei loro autori, sotto l'ossequianza delle leggi, e dei regolamenti che vi sono relativi.

441. Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà, o permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e previa indennizzazione.

Le opere di utilità pubblica e le propretà da occuparsi per l'esecuzione delle medesime sono determinate da Sovrana provvisione.

Le norme da seguire nei casi suddetti sono prescritte da leggi e regolamenti particolari.

442. Quando le parti non sieno d'accordo avanti l'autorità amministrativa sull'ammontare dell'indennizzazione, le contestazioni saranno decise dai Tribunali.

443. In tutti i casi in cui si fa luogo all'espropriazione, se le proprietà saranno gravate di fedecomunesso, usufrutto od ipoteca, o se fossero fatti sequestri od opposizioni per parte dei terzi, le somme dovute in corrispettivo delle cessioni saranno depositate per l'interesse di chi di ragione.

444. Il proprietario ha diritto di rivendicare la cosa propria da qualunque possessore o detentore, salva le eccezioni portate dalle leggi.

Se questi, dopo intimatagli la giudiziale dimanda, avrà lasciato di possederla per suo fatto proprio, è obbligato a ricuperarla per l'attore a sue proprie spese, e, non potendolo, a risarcirgliene il valore, senza pregiudizio però all'attore del diritto di proseguire, ove così stimi, la sua azione contro il nuovo possessore.

445. Qualora però alcuno che si trovi da oltre un anno pubblicamente, pacificamente,

e non a titolo precario nel possesso di un immobile o di un diritto reale, o dell'universalità dei mobili, sarà in tale possesso molestato, potrà entro l'anno dall'infertagli molestia chiedere la manutenzione del possesso medesimo.

446. Chiunque sarà stato violentemente, od occultamente spogliato del possesso, qualunque esso sia, di una cosa da lui tenuta, potrà entro l'anno dal sofferto spoglio chiedere di venir reintegrato nel possesso medesimo.

447. Tale reintegrazione dovrà ordinarsi dal Giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza processo e senza dilazione, contro qualsivoglia persona, quand'anche fosse il proprietario della cosa di cui si è patito lo spoglio.

448. Il giudizio possessorio di cui negli articoli 445 e 446 non può mai essere unito col giudizio petitorio.

449. La proprietà di una cosa si mobile, che immobile attribuisce diritto su tutto ciò che essa produce, o che vi si unisce per accessione tanto naturalmente, quanto col l'arte: questo diritto si chiama diritto d'accessione.

CAPO PRIMO.

Del diritto d'accessione su ciò che è prodotto dalla cosa.

450. I frutti naturali, od industriali della terra, ed i frutti civili, appartengono al proprietario per diritto d'accessione.

451. I frutti naturali sono quelli che la terra produce da se stessa. I prodotti ed il parto degli animali sono pure frutti naturali.

I frutti industriali di un fondo, sono quelli che si ottengono mediante la coltura. I frutti civili sono le pigioni delle case, gli interessi dei capitali, le rendite delle enfiteusi, dei censi e dei vitalizi, ed ogni altra.

I fitti di fondi locali si annoverano nella classe dei frutti civili.

452. Non ispettano al proprietario i frutti prodotti dalla cosa, se non col carico di rimborsare le spese della coltura, delle sementi, e delle opere fatte da terzi.

453. Il possessore di buona fede fa suoi i frutti, e non è tenuto a restituire se non quelli percepiti dal giorno della giudiziale domanda.

454. È possessore di buona fede colui, che possiede come proprietario in virtù di un titolo abile a trasferire il dominio, del qual titolo ignorava i vizi.

455. Il possessore di mala fede è obbligato a restituire tutti i frutti percepiti dal giorno dell'ingiusta occupazione, ed anche quelli che avrebbe potuto percepire da buon padre di famiglia, e che non avesse per fatto proprio percepiti.

456. Il possessore, ancorchè di buona fede, non può pretendere alcuna indennità per causa di miglioramenti, se più non esistono al tempo dell'evizione.